

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr. C.D. Cammarata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1161/2012 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(Omissis), rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. (Omissis) presso il cui studio, in Caltanissetta, sono elettivamente domiciliati.

Attori

CONTRO

(Omissis), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. (Omissis), presso il cui studio in Caltanissetta, è elettivamente domiciliata.

Convenuta

Oggetto: nullità atto di donazione.

All'udienza del giorno 19.06.2013 gli attori concludevano riportandosi alle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione nonché a quelle rassegnate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c..

In atto di citazione gli attori chiedevano: ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di donazione effettuato in favore dell'odierna convenuta per impossibilità originaria dell'onere apposto alla donazione modale ai sensi dell'art. 794 c.c. e dichiarare l'appartenenza del bene in oggetto alla massa ereditaria. Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata il 14.11.2012 gli attori ulteriormente chiedevano: in subordine ritenere e dichiarare la mancata esecuzione dell'onere apposto alla donazione e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento di Euro 40.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, in ulteriore subordine chiedevano disporsi la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, sig.ra (Omissis), poteva disporre nei limiti della quota medesima, in via gradata chiedevano, altresì, disporsi la reintegrazione della legittima condannando la parte convenuta al pagamento di Euro 27.000,00 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio.

La convenuta concludeva chiedendo rigettarsi la domanda avanzata dagli attori.

IN FATTO E IN DIRITTO

Gli odierni attori hanno agito in giudizio invocando, ai sensi dell'art. 794 Cod. Civ., la nullità

dell'atto di donazione stipulato il 19.04.2007 dalla loro dante causa in favore della convenuta a tal fine deducendo la impossibilità originaria dell'onere imposto alla donataria di somministrare in favore della donante gli alimenti per tutto il tempo della sua vita e di prestare assistenza, cura e medicine nel caso di sua malattia. A tal riguardo gli attori evidenziavano come le patologie che affliggevano la donataria, già beneficiaria di un assegno di invalidità e di accompagnamento in quanto affetta da cecità invalidante, la rendevano del tutto inidonea ad assolvere all'onere che gravava la donazione come tale da qualificare impossibile.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha contestato gli assunti degli attori evidenziando come sebbene affetta da un grave handicap ciò non le impediva non solo di curare i propri interessi e di badare a se stessa ma anche di occuparsi della nonna mentre solo successivamente alla stipula della donazione le sue condizioni subivano un peggioramento. In ogni caso la convenuta esponeva che anche laddove l'onere fosse da considerare impossibile esso non costituiva il motivo determinante della donazione la quale, per converso, aveva natura remuneratoria come si evinceva dal chiaro tenore del negozio impugnato.

Preliminarmente deve affermarsi la infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta poiché, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la costituzione in giudizio della convenuta ha sanato ogni eventuale vizio derivante dalla incertezza in ordine ai requisiti di cui all'art. 163, n. 2, c.p.c. così come infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione come previsto dal D.Lgs 28/2010. Invero la Corte Costituzionale con sentenza n. 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 1 della. Art. 1 del D.Lgs 28/2010 che tale tentativo obbligatorio di conciliazione prevedeva e, dunque, la relativa disciplina, vigente al tempo della proposizione della domanda giudiziale, non è più invocabile.

Ulteriormente deve dichiararsi la inammissibilità delle domande nuove proposte dagli attori per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 depositata il 14.11.2012 poiché le parti, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria resa il 28.02.2013, ben lungi dal precisare o modificare le domande già articolate, beninteso nei limiti del petitum e della causa petendi come già cristallizzate nell'atto di citazione, hanno ampliato il tenore delle loro istanze proponendo domande nuove così dovendosi qualificare la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro. 40.000,00 per l'inadempimento dell'onere apposto alla donazione modale e la domanda di reintegrazione della legittima mediante riduzione proporzionale della donazione per la quota eccedente la legittima di cui la dante causa poteva disporre.

A tal riguardo deve osservarsi che la domanda di condanna della convenuta per l'assunto inadempimento dell'onere così come la domanda di reintegrazione della legittima non trovano alcun fondamento e non possono qualificarsi come precisazione o modificazione della domanda con l'atto di citazione in cui le parti hanno affermato la radicale nullità della disposta donazione mentre le domande tardivamente proposte in via subordinata si fondano sull'asserita validità ed efficacia della donazione e, dunque, hanno una causa petendi esattamente contraria rispetto a quella enunciata con l'atto introduttivo del giudizio.

Nel merito si osserva che a mente del disposto di cui all'art. 794 Cod. Civ. l'onere impossibile rende nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante e, dunque, rilievo preliminare assume l'esame della volontà delle parti e l'interpretazione del contratto da condurre secondo i canoni ermeneutici indicati dal medesimo legislatore agli artt. 1362 e ss. c.c.

In tal senso ai fini della individuazione della comune volontà delle parti mette conto rilevare come all'articolo terzo dell'atto rigato in Notar Grasso di Caltanissetta il 19.04.2007 (cfr. atto allegato al

fascicolo della convenuta) la donante dichiarava che la donazione doveva considerarsi irrevocabile poiché la liberalità era stata fatta per riconoscenza delle amorevoli cure alla stessa prestate dalla donataria.

Quanto all'onere imposto dalla donante ed accettato dalla donataria appare conducente riportare il tenore letterale della clausola negoziale: "viene dalla donante imposto come onere alla donataria la quale accetta e si obbliga di somministrare alla donante, come per il passato, i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della sua vita come pure di prestare alla donante medesima ogni assistenza cura e medicine nel caso di sua malattia".

Se è vero che nessun dubbio residua in ordine alla qualificazione di detta clausola come onere tenuto conto che, come suggerito dalla più accorta dottrina, così debba qualificarsi la clausola laddove abbia ad oggetto, come nella fattispecie in esame, delle prestazioni fungibili quali certamente devono considerarsi la prestazione di alimenti e la somministrazioni di cure e medicine, deve ritenersi che la volontà della donante fosse quella di non subordinare la validità e l'efficacia della donazione all'adempimento dell'onere.

In tal senso depono l'interpretazione del complesso delle clausole e, segnatamente, l'esplicita enunciazione della natura remuneratoria del negozio (la donante dichiara che la donazione deve considerarsi irrevocabile poiché la liberalità è stata fatta per riconoscenza delle amorevoli cure alla stessa prestate dalla donataria) nonché la dichiarata irrevocabilità della donazione e, infine la circostanza riferita in contratto, secondo cui le prestazioni oggetto dell'onere erano state già rese in passato, rendendo evidente, ad avviso del Decidente, come l'apposizione dell'onere non abbia costituito il solo motivo determinante la donazione. La donataria, invero, con tale atto di liberalità ha inteso beneficiare la controparte non solo in attesa e nella speranza di ricevere da quest'ultima le prestazioni future quanto, piuttosto, per riconoscenza del comportamento e delle attenzioni prestatele dalla donataria in precedenza, circostanza quest'ultima non puntualmente contestata dagli attori i quali, al riguardo, nulla hanno inteso dedurre e/o contestare ed avvalorata dal fatto che sino a quando è rimasta in vita la donante non è emerso che si sia mai lamentata o abbia mai stigmatizzato il contegno della nipote.

Affermato il principio secondo cui l'apposizione dell'onere non ha costituito motivo determinante della donazione, deve escludersi già in nuce che la sua impossibilità possa condurre alla pronuncia di nullità del negozio dovendosi, al più, considerare come semplicemente non apposto.

In ragione di quanto sopra esposto la domanda proposta dagli attori deve rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1161/2012 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,

rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di (Omissis),

dichiara inammissibili le domande proposte in via subordinata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, c.p.c. depositata dagli attori il 14.11.2012,

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.900,00 di cui Euro 1200,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1500,00 per la fase decisoria oltre accessori dovuti come per legge,

Così deciso in Caltanissetta il 20 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2014.